



Società
ANIV - Associazione Professionale
Nazionale
dei Funzionari Ispettivi Pubblici
Via Cesco Baseggio, 9/12
30174 Mestre (VE)
ITALIA

C.F. 90011770279
P.IVA 90011770279

Lei viene assistito da:
Società
Marsh Spa
Via San Crispino, 114
35129 Padova (PD)
ITALIA
Tel.: 0039-049-8285411
Fax: 0039-049-8070776
infomارش.italy@marsh.com
Codice Broker: 82.0054.04

Milano, 11.07.2024

Pollizza No.	Effetto della presente appendice dalle ore 24	Scadenza alle ore 24	Motivo della presente appendice
1.82.0006811	30.06.2024	30.06.2025	Inclusione

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Ai sensi dell'art. 5 CTG, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di anno in anno, se non viene data disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Premio annuo lordo incluso il
21,25 % per imposta assicurativa

Assicurazione Universale per la tutela legale penale

EUR 6.168,00

Il Contraente

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Polizza No. 1.82.0006811



Disposizione

Contraente

Società
ANIV - Associazione Professionale
Nazionale
dei Funzionari Ispettivi Pubblici
Via Cesco Baseggio, 9/12
30174 Mestre (VE)
ITALIA

Assicuratore

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)

Assicurazione Universale per la tutela legale penale

Disposizioni che regolano il contratto

Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale (CSP 2011, Edizione: 01.11.2011), nonché le Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale (CTG 2011, Edizione: 01.11.2011).

Descrizione delle attività

Funzionari ispettivi pubblici iscritti all'Aniv e in servizio presso l'Inps, l'Inail, le Direzioni Territoriali del Lavoro, il Ministero dello sviluppo economico e tecnici della prevenzione dipendenti delle ASL.

Copertura automatica per nuove attività

In caso di attività nuove o modificate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presente polizza (art. 2 CSP).

COPERTURA ASSICURATIVA

PROCEDIMENTI PENALI

La garanzia comprende

- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:

- un reato colposo;
- un reato doloso,

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'Albo imprese IVASS

Polizza No. 1.82.0006811

così come specificato all'art. 5 CSP 2011.

ILLECITI AMMINISTRATIVI

La garanzia comprende ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 CSP 2011.

GIURISDIZIONI SPECIALI / CASSAZIONE / CORTE COSTITUZIONALE

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista art. 6 (2) CSP 2011).

DISSEQUESTRO

La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP 2011).

LIBERA SCELTA DEL LEGALE E DEL DOMICILIATARIO

Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro.

PATTEGGIAMENTO

Ai sensi dell'art. 5 CSP 2011, la garanzia si estende altresì al procedimento di patteggiamento (art. 444 e seguenti c.p.p.).

ESTENSIONI DELLA GARANZIA

TUTELA LEGALE PER VIOLAZIONI DI NORME SPECIFICHE

In deroga all'art. 10 (1) (d) CSP 2011 la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:

- 81/08 (codice sicurezza)
- 193/07 (sicurezza alimentare)
- 196/03 (codice privacy)
- 152/06 (codice ambiente)

Sinistro - Insorgenza del caso assicurativo nei procedimenti amministrativi

A parziale deroga dell'art. 8 CSP 2011 il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

Codice sicurezza: Insorgenza del sinistro nei procedimenti penali

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 8 CSP 2011, il sinistro si intende insorto:

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Polizza No. 1.82.0006811

**Ambito della validità territoriale**

Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo ai sopra citati decreti legislativi.

VIOLAZIONI DI NORME FISCALI / TRIBUTARIE

In deroga all'art. 10 (1) (c) CSP 2011, la copertura comprende la difesa in procedimenti penali che traggono origine da violazioni in materia fiscale / tributaria.

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Sussiste copertura assicurativa per sinistri che avvengono all'interno di questi territori e per i quali è data competenza giurisdizionale nei medesimi.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a EUR 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore.

DELITTI NELL'AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

In parziale deroga all'art. 10 (1) (a) CSP 2011, la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale.

Esclusioni: Oltre a quanto previsto all'art. 10 (1) CSP 2011, la garanzia assicurativa non copre:

- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s.;
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana);

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a EUR 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore.

SEZIONE GENERALE DELLA POLIZZA**Ambito della validità territoriale**

Europa

Massimale di copertura

EUR 50.000,00 per sinistro senza limite annuo

Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale: EUR 15.000,00 per persona assicurata.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legaimail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Polizza No. 1.82.0006811

Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l'importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata.

MASSIMALE UNICO

Qualora dal sinistro denunciato derivino/conseguano diversi procedimenti che colpiscono più garanzie della presente polizza, il massimale è da intendersi unico a tutti gli effetti e non uno per ciascuna sezione. Il massimale è da intendersi sempre unico a tutti gli effetti qualora dal sinistro denunciato derivino/conseguano diversi procedimenti che colpiscono la stessa garanzia della presente polizza, Il massimale è da intendersi unico anche quando nel medesimo sinistro siano coinvolte più persone assicurate.

Dati del contraente:

dell'anno: 2024

Numero delle persone assicurate: 1028

Premio

Il premio annuale è di EUR 6.168,00 incluso il 21,25 % per imposta assicurativa.

Conteggio del premio successivo

Il conteggio del premio successivo viene effettuato in base ai seguenti dati indicati alla voce (Dati del contraente) e in polizza.

- * numero delle persone assicurate
- * variazione dell'attività assicurata indicata in polizza

Alla scadenza principale della polizza ha luogo il ricalcolo del premio sulla base dei dati suindicati con effetto per il successivo anno assicurativo.

CLAUSOLE CHE REGOLANO IL CONTRATTO**COPERTURA AUTOMATICA PER L'AUMENTO DELLE PERSONE ASSICURATE**

In caso di aumento, durante l'anno assicurativo, delle persone appartenenti agli organi/alle categorie indicate alla voce 'persone assicurate', la copertura della presente polizza si estende automaticamente anche a questi nuovi soggetti. Alla fine dell'anno assicurativo ha luogo il ricalcolo del premio sulla base dell'attuale situazione comunicata dal contraente con effetto per il successivo anno assicurativo.

CALUNNIA E DIFFAMAZIONE

In estensione all'art. 10 CSP la copertura non vale per sinistri collegati ai / derivanti dai reati di calunnia e diffamazione.

CLAUSOLA DI CONTINUITÀ

La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la società Generali e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la presente polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione alla polizza del precedente assicuratore Generali;

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Polizza No. 1.82.0006811



2. l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;

3. L'assicuratore precedente &SE.VORVU& abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;

4. L'assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.

Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni di polizza dell'assicuratore precedente Generali in vigore al momento dell'insorgenza del sinistro, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND.

I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto.

Informazioni inerenti la polizza precedente:

Assicuratore: Generali

N. Polizza: 262192567

PERSONE ASSICURATE

Assicurati sono tutti gli iscritti alla contraente nell'esercizio della loro attività descritta in polizza.

PRECISAZIONE

Il sinistro denunciato oltre il termine indicato dalla polizza Generali n.262192567, non comporta la decadenza automatica della copertura assicurativa ma può portare alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa come previsto all'art. 8 comma 2 CSP 2011 e art. 14 CTG 2011.

Clausole e deroghe

In aggiunta a quanto previsto all'art. 18 CTG 2011, al presente contratto si applica quanto segue: per gli Assicurati che fuoriescano dalla società Contraente, la copertura assicurativa per la garanzia postuma sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza ROLAND e denunciati a ROLAND entro 36 mesi a partire dalla prima scadenza utile della polizza (30.06).

Broker / Intermediario

Società
Marsh Spa
Via San Crispino, 114
35129 Padova (PD)
ITALIA

Clausola Broker

Tutta la gestione del presente contratto è affidata Marsh Spa.

Denunce e dichiarazioni dell'assicurato si danno per conosciute a ROLAND, quando sono pervenute al sopracitato broker. Il broker è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND.

Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'assicurato volte a costituire, concludere, o ampliare l'ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Polizza No. 1.82.0006811

Assistenza in caso di sinistro

In mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Rappresentanza Generale per l'Italia

Ufficio Sinistri

Via Francesco Guicciardini, 6

IT- 20129 Milano (MI)

Telefono: 0039 02 776 775 0

Telefax: 0039 02 776 775 39

e-mail: sinistri@roland-italia.it

Milano, 11.07.2024

